Nota

La presente nota ha a oggetto la valutazione in ordine all'ammissibilità della richiesta di autorizzazione a operare quale provider per l'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del CNI per l'aggiornamento della competenza professionale da parte della Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano.

* * *

La Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano richiede l'autorizzazione a operare quale provider per l'organizzazione di attività di formazione professionale continua di tipo non formale, ai sensi dell'art. 4 del Regolamento del CNI per l'aggiornamento della competenza professionale.

Com'è noto, in conformità al disposto dell'art. 7, comma 2, del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137 (a norma del quale «[*i*] *corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda di autorizzazione di cui al periodo precedente, i consigli nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al ministro vigilante al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso*») e della procedura prevista dall'art. 7 del precitato Regolamento, tale autorizzazione è rilasciata dal Consiglio nazionale degli Ingegneri, previo parere vincolante del Ministro della Giustizia, con delibera motivata che tiene conto delle caratteristiche e della qualità della offerta formativa proposta, «*ad associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti che ne facciano domanda*».

V.le Regina Margherita, 1 - 00198 Roma
Tel. 06.8551812 - Fax 0.8551844 - e-mail: n.colacino@gmail.com

Solo tali specifiche categorie di istanti possono presentare rituale domanda di autorizzazione al CNI. Si tratta, in entrambi i casi, di associazioni di iscritti o enti di varia natura diversi dagli Ordini territoriali, ovvero da loro dirette emanazioni o associazioni e fondazioni da essi istituite e controllate, posto che la ratio della procedura autorizzativa – in ossequio alle corrispondenti previsioni del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 e, in particolare, all'art. 7, comma 2, secondo cui «i corsi di formazione possono essere organizzati, ai fini del comma 1, oltre che da ordini e collegi, anche da associazioni di iscritti agli albi e da altri soggetti, autorizzati dai consigli nazionali degli ordini o collegi» – è proprio quella di consentire anche a soggetti esterni agli Ordini, previa verifica in ordine al possesso di requisiti predeterminati, di erogare attività di formazione agli iscritti, sul presupposto dell'elevata competenza vantata da tali enti erogatori nelle materie oggetto di autorizzazione.

Ne consegue che la Fondazione dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, quale ente posto sotto il controllo diretto ed esclusivo dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, non ha titolo a presentare domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 7 del Regolamento. Questa, pertanto, deve essere rigettata in difetto dei requisiti soggettivi stabiliti per l'accesso alla procedura in esame.

Ciò non toglie, peraltro, che l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Milano, direttamente o per il tramite della Fondazione da esso istituita, possa legittimamente svolgere attività di formazione professionale continua di tipo non formale. Tale diversa ipotesi è disciplinata dall'art. 4, comma 2 del Regolamento, che riconosce «*le attività di formazione frontale o a distanza di cui al comma 1 organizzate dagli Ordini territoriali, nell'ambito di indirizzi generali comuni all'intero territorio nazionale, anche, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del D.P.R n. 137/2012, in cooperazione o convenzione con Fondazioni, Federazioni e Consulte*

V.le Regina Margherita, 1 - 00198 Roma
Tel. 06.8551812 - Fax 0.8551844 - e-mail: n.colacino@gmail.com

riconducibili al sistema ordinistico […] *e altri soggetti autorizzati dal CNI ai sensi dell'art.7 del presente regolamento*». Tali attività, se effettuate dagli Ordini territoriali in cooperazione con le Fondazioni da essi istituite, non devono essere preventivamente autorizzate dal CNI, previo parere conforme del Ministero vigilante, ma sono riconosciute *ex lege*, sempre che restino limitate all'ambito territoriale di competenza dell'Ordine promotore. Eventuali iniziative che dovessero esorbitare dal predetto limite territoriale non potrebbero, invece, essere in alcun modo riconosciute dal CNI ai sensi del Regolamento.

Roma, 9 ottobre 2017.

(Prof. Avv. Nicola Colacino)

V.le Regina Margherita, 1 - 00198 Roma
Tel. 06.8551812 - Fax 0.8551844 - e-mail: n.colacino@gmail.com